

REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INFORMATICA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Art. 1 - Scopi del Corso, durata del Corso, afferenza amministrativa e disciplina generale.

Scopo del Corso è formare persone con una vasta e profonda cultura in Informatica che siano in grado di svolgere ricerca originale, di valorizzarne i risultati e di favorire e gestire l'innovazione in questo settore.

Il Corso ha durata triennale.

Il Corso si svolge presso il Dipartimento di Informatica cui afferisce amministrativamente.

Il Corso è disciplinato da quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca nonché dal presente Regolamento.

Art. 2 - Tematiche di competenza del Corso

Le tematiche di competenza del corso sono tutte quelle delle scienze e tecnologie dell'informazione, il cui nucleo è definito dai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1.

Il Dipartimento di Informatica garantisce, compatibilmente con le risorse di cui è dotato, la possibilità di svolgere l'attività di ricerca in tali tematiche nonché in aree multidisciplinari in cui metodi e tecniche informatiche giocano un ruolo fondamentale.

Art. 3 - Organi di governo del Corso

Sono organi del Corso il coordinatore e il collegio dei docenti.

Il collegio può delegare al coordinatore l'approvazione del curriculum di studi dei dottorandi, in riferimento ai corsi e seminari da seguire come disposto all'articolo 7; l'assegnazione formale del supervisore di cui all'articolo 6; la scelta del progetto di tesi; l'autorizzazione a soggiorni in sedi estere e la convalida di esami dati in tali sedi.

Le adunanze del collegio possono avvenire anche in teleconferenza.

I supervisori dei dottorandi, di cui all'Art.6, sono invitati a partecipare alle adunanze del collegio per i punti che riguardano i dottorandi; se non fanno già parte dell'organo partecipano senza diritto di voto.

Art. 4 - Ammissione al Corso

L'ammissione al Corso avviene sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum, cui viene attribuito un massimo di 40 punti, e di un colloquio, cui viene attribuito un massimo di 60 punti.

La valutazione riguarda il curriculum vitae et studiorum del candidato, inclusi lauree e diplomi post-laurea conseguiti, pubblicazioni, premi e ogni altro documento che il collegio e la commissione di ammissione ritenga rilevante; in particolare, ai candidati viene chiesto un breve documento scritto, da discutere durante il colloquio, che riassume i loro interessi di ricerca, inquadrandoli nel contesto più ampio del campo di indagine scientifica in cui si collocano. Il candidato è ammesso al colloquio se consegue un punteggio totale non inferiore a 30 punti.

Il colloquio in lingua italiana o inglese, da tenersi anche per via telematica, si ritiene superato se il candidato consegue un punteggio totale non inferiore a 40 punti. Attraverso il colloquio la

commissione di ammissione valuta la capacità di analisi e sintesi dei candidati, l'abilità nel formalizzare i problemi, l'impegno e la capacità di studio; inoltre verifica che essi posseggano sia un'ampia conoscenza delle teorie e delle applicazioni dell'Informatica, che un'approfondita padronanza di alcuni dei suoi argomenti; infine la commissione giudica la rilevanza scientifica degli interessi dei candidati e la loro coerenza con i temi del dottorato.

Art. 5 - Articolazione del Corso

Il Corso si articola in insegnamenti, cicli di seminari e attività di ricerca. Gli insegnamenti sono espressamente concepiti per il Corso, hanno indicativamente una durata di venti ore e vertono su aspetti avanzati delle discipline di competenza del Corso e di altre discipline strettamente connesse.

Insegnamenti tenuti in scuole avanzate in Italia e all'estero della durata indicativa di venti ore e che prevedano un regolare esame possono essere equiparati a quelli di cui sopra, previa autorizzazione del collegio.

Ogni ciclo di seminari consiste di riunioni periodiche, coordinate da un responsabile scelto dal collegio, su un particolare settore di studio, anche interdisciplinare; i dottorandi debbono parteciparvi attivamente, presentando criticamente risultati significativi in tale settore, sia propri che altrui. Al termine di ogni ciclo di seminari, il responsabile riferisce al collegio sull'attività dei singoli dottorandi.

L'attività di ricerca, da svolgere sotto la guida del supervisore di cui al successivo Art. 7, è rivolta alla preparazione di una dissertazione finale scritta che costituisce l'obiettivo principale del Corso. La dissertazione dovrà documentare un lavoro ampio e organico, e dovrà contenere risultati originali di livello adeguato per la pubblicazione su riviste internazionali.

Il collegio provvede annualmente a deliberare l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare e ad affidarli ad esperti nei settori relativi.

Art. 6 - Nomina del Supervisore

Sentiti i suoi interessi, il collegio assegna ad ogni dottorando un supervisore, che deve afferire alle istituzioni coinvolte nel Dottorato; tale assegnazione può essere cambiata con le medesime modalità; in casi particolari vi possono essere due supervisori, di cui uno non necessariamente membro delle istituzioni summenzionate.

Il supervisore ha il compito di guidare e assistere il dottorando nella formulazione del piano di studio e della sua attuazione; egli è il principale responsabile delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale.

Art. 7 - Obblighi dei dottorandi

Il compito primario dei dottorandi è quello di fare ricerca.

Al fine di consolidare la cultura in Informatica e di permettere al dottorando una scelta consapevole dell'argomento della tesi, ogni dottorando deve frequentare sei insegnamenti e superare i relativi esami. Inoltre in ciascun anno di corso ogni dottorando deve partecipare attivamente ad almeno un seminario. La frequenza agli insegnamenti e ai seminari è obbligatoria. All'inizio di ogni anno accademico ogni dottorando definisce, col concorso del proprio supervisore, un piano di studi, che il collegio esamina e approva, richiedendo eventuali modifiche.

All'inizio del Corso il coordinatore, sentita la commissione di ammissione, valuta l'ampiezza della base culturale del dottorando e, se necessario, propone l'inclusione nel piano di studio di insegnamenti volti a colmare le lacune constatate e stabilisce le opportune forme di verifica.

Alla fine di ciascuno dei primi due anni di corso ogni dottorando deve presentare al collegio una relazione particolareggiata sulle attività svolte, inclusi gli esiti degli esami sostenuti, dei seminari frequentati e delle prove disposte per verificare che le eventuali lacune siano state colmate. Sulla base di tale relazione e del parere del supervisore e della commissione interna, di cui all'art. 9, il consiglio approva, anche con una richiesta di integrazione, o nega il passaggio all'anno successivo. Nel caso di richiesta di integrazione, il dottorando può entro sei mesi presentare una nuova relazione. L'approvazione della relazione dello studente è condizione necessaria per il proseguimento degli studi di Dottorato.

Il dottorando deve consegnare la propria tesi entro la fine del corso, a meno che il collegio non gli conceda un ulteriore periodo per completarla, a causa di motivate e gravi ragioni.

Art. 8 - Attività presso altre Università o Istituti di Ricerca

I dottorandi sono incoraggiati a svolgere presso altre Università o Istituti di ricerca, in Italia o all'estero, alcune delle attività previste nel corso, per un periodo non superiore ai diciotto mesi, previa approvazione del collegio.

Art. 9 - Valutazione dell'attività dei dottorandi

Oltre a quanto disposto nell'art. 7, alla fine del primo anno di corso ogni dottorando, sotto la guida del proprio supervisore e consultando esperti dell'area, deve presentare al collegio una proposta scritta di tesi, che inquadri il tema di ricerca, una sintesi dei risultati noti, un'analisi dei problemi che si intendono affrontare ed eventuali risultati già raggiunti. Il collegio nomina per ciascun dottorando una commissione di almeno tre esperti, anche stranieri, presieduta dal supervisore, chiamata commissione interna, che istruisce la valutazione della proposta di dissertazione.

In base alla relazione scritta della commissione interna e alla presentazione del dottorando, il collegio approva, anche con un'eventuale richiesta di integrazione da discutere entro sei mesi, o respinge la proposta.

Alla fine del secondo anno, il dottorando presenta oralmente alla commissione interna e al collegio lo stato di avanzamento dei suoi lavori. Sulla base di una relazione scritta del supervisore e della commissione interna sul lavoro del candidato e della presentazione di cui sopra, il collegio valuta i risultati scientifici ottenuti dal dottorando.

Al termine del corso il dottorando illustra al collegio, in una conferenza pubblica, la propria dissertazione finale, prima della presentazione della stessa alla commissione per il conseguimento del titolo di cui alla normativa vigente.

Il collegio, sentita la commissione interna e l'opinione di due valutatori internazionali, formula un giudizio analitico sull'originalità e qualità delle ricerche documentate nella dissertazione, nonché un giudizio complessivo sull'attività svolta dal dottorando e la trasmette alla commissione per il conseguimento del titolo.

Art. 10 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti ufficiali del collegio sono di dominio pubblico, sono raccolti e conservati presso il Dipartimento e sono resi disponibili nel sito del Dottorato.

Art.11 – Norme finali

Il presente Regolamento è approvato ed emanato ai sensi della normativa dell'Ateneo vigente in materia e la stessa procedura è applicata anche per le eventuali successive modifiche.

Allegato 1

I settori scientifico-disciplinari che formano il nucleo delle discipline del Dottorato di Ricerca in Informatica sono:

INF/01 - Informatica

MAT/09 - Ricerca Operativa

MAT/01 - Logica Matematica